

li. 4827/17 Proto

Al. 5



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bologna

Ufficio del Procuratore della Repubblica - Giuseppe AMATO

Al Signor Questore di	BOLOGNA
Ai Signori Questori della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri Forestale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Sezione Anticrimine Carabinieri di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del Nucleo Operativo di Protezione di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Provinciale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Sig. Comandante del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di	BOLOGNA
[con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia]	
Ai Signori Comandanti della Polizia Municipale delle Province della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
[con richiesta di inoltro ai comandi delle rispettive Province]	
Al Signor Direttore Provinciale Azienda Unità Sanitaria Locale di	BOLOGNA
Al Signor Direttore Provinciale Azienda Unità Sanitaria Locale di	IMOLA
Alla dr.ssa Susanna Zaccaria Assessore Pari Opportunità del Comune di	BOLOGNA



Al Sig. Presidente dell'Ordine degli
psicologi dell'Emilia Romagna

BOLOGNA

Al Signor Procuratore Aggiunto
Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica
Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria
Al Signor Dirigente Amministrativo

SEDE

e, per conoscenza:

Al Signor Procuratore Generale di

BOLOGNA

OGGETTO: Le violenze in ambito familiare e non ai danni di "soggetti deboli". Iniziative di contrasto.

La presente costituisce naturale e coerente sviluppo del Protocollo d'intesa firmato il 9 marzo 2017, per promuovere un miglioramento qualitativo degli interventi in materia di contrasto delle forme di violenza nei confronti delle donne e dei minori.

In vero, come già rappresentato in quella sede, l'Ufficio della Procura della Repubblica di Bologna è da tempo particolarmente sensibile alla tematica del contrasto delle forme di violenza contro i soggetti deboli, specie in ambito familiare.

Tanto è vero che da anni è operativo un gruppo specializzato di magistrati [ora in numero di 5, coordinati da un procuratore aggiunto], cui, tra l'altro sono assegnati i reati di violenza contro le donne nelle relazioni di intimità e, più in generale, i reati caratterizzati da violenza, minaccia o approfittamento delle condizioni soggettive le cui persone offese sono convenzionalmente definibili come "deboli", come tali meritevoli di accentuata tutela.

Ciò in ragione della obiettiva rilevanza statistica di tali fenomeni delittuosi nel territorio e nella convinzione per taluni settori [specie per quello di che trattasi, delicato per le modalità di acquisizione della prova utilmente valutabile in dibattimento] una specializzazione dei magistrati del pubblico ministero appare ineludibile laddove si voglia perseguire un'efficace azione di contrasto e di repressione, specie nel momento del coordinamento e dell'impulso delle investigazioni.

Non va del resto trascurato che il medesimo interesse ha manifestato anche il Consiglio superiore della magistratura in occasione di una risoluzione in data 11 febbraio 2009, che costituisce il portato di una ricerca mirata svolta presso taluni uffici giudiziari, proprio dedicata al tema della violenza familiare. In tale occasione, con il conforto degli esiti di tale ricerca, si sono apprezzate talune difficoltà operative su cui qui si intende intervenire specie nel momento dell'acquisizione della "notizia di reato" e delle successive attività dirette all'ottenimento di un compendio probatorio attendibile, solido, circostanziato, meritevole, nel caso, di giustificare l'esercizio dell'azione penale e di superare il vaglio del dibattimento.



Il legislatore, poi, nell'articolo 132 *bis* delle disposizioni di attuazione del c.p.p. indica i reati di violenza di che trattasi [violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori] come di prioritaria definizione.

Proprio per garantire tali esigenze l'Ufficio si è in tal modo strutturato e cura, anche attraverso apposite direttive emanate e da emanare, indirizzate in particolare agli organi di polizia, che le notizie di reato vengano trattate in modo professionale, tempestivo e attento, con attenzione alle esigenze di tutela della vittima contro il rischio di recidiva.

In questa prospettiva, proprio la specializzazione dei magistrati, può consentire, anche **grazie al coordinamento delle forze di polizia**, una attenta applicazione dello strumentario cautelare, tra cui si segnalano le misure del divieto di avvicinamento alla vittima ed ai luoghi da essa frequentati e dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare.

Sono misure che si affiancano a quelle che già può adottare la polizia giudiziaria (ad esempio, l'arresto in flagranza, previsto come obbligatorio per esempio per i maltrattamenti e gli atti persecutori, ma anche l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare).

In questa prospettiva, si palesa necessario un coordinamento tra la magistratura e le forze di polizia, vuoi per i corretti interventi di urgenza, vuoi per lo sviluppo di pertinenti indagini, tenuto conto della vulnerabilità della vittima, della necessità di acquisirne la testimonianza in modo genuino, di verificare l'eventuale presenza di riscontri esterni, documentali o testimoniali.

Particolare attenzione deve porsi alle modalità di acquisizione della denuncia, per coniugare al meglio le esigenze della tempestiva raccolta di elementi di riscontro con quelle di fornire al pubblico ministero un quadro probatorio già soddisfacente per le iniziative del caso.

E' proprio per soddisfare dette importanti esigenze, che si sviluppano le seguenti considerazioni e si indicano alcune regole di condotta strumentali, utili per risolvere casi dubbi in modo tranquillante.

Si vuole cioè anche perseguire il risultato di fornire agli operanti, che per primi devono affrontare situazioni molto delicate, indicazioni operative idonee a consentire lo svolgimento dell'attività delicate con il conforto e il supporto dell'Ufficio requirente.

L'acquisizione della prova.- Il punto più delicato concerne l'apprezzamento del quadro probatorio, sul rilievo che, non infrequentemente, la fonte di prova principale è data proprio esclusivamente dalle dichiarazioni della persona offesa.

In proposito, la giurisprudenza della Cassazione si esprime costantemente nel senso che **la deposizione della persona offesa dal reato**, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed



oggettiva di chi l'ha resa, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità¹.

Detto altrimenti, la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'articolo 192, commi 3 e 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni.

Pertanto, la stessa giurisprudenza, in modo costante, tiene a precisare che, considerato l'interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa si sia costituita parte civile, **più accurata** deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo di attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in una tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni **con altri elementi probatori**².

E' regola cautelare fondamentale che vale anche per la polizia giudiziaria, che raccoglie la denuncia e deve "riscontrarla" prima di riferirne alla AG e va senz'altro rispettata e seguita quando, per esempio, la denuncia per maltrattamenti, molestie, ecc. intervenga tra persone divise da un contenzioso civilistico [separazione giudiziale; contenzioso per l'affidamento dei figli, ecc.].

La prova nei reati sessuali.- Tali principi valgono anche [e soprattutto] con riferimento alle **fattispecie di violenza sessuale (articolo 609 bis c.p. e s.)**, dove ovviamente fondamentale rilievo ha la deposizione della persona offesa, spesso unica testimone del fatto³.

Anche in questo caso, peraltro, lo sforzo che deve essere fatto è quello di verificare l'attendibilità e la genuinità dell'accusa, proprio per la normale assenza di riscontri esterni.

Questi, semmai, possono essere per lo più ricercati e trovati negli esiti obiettivi della violenza [certificazioni sanitarie, in primo luogo].

I reati [sessuali o no] in danno di minori.- La tematica della prova diventa ancora più delicata allorché i fatti vedano come persona offesa una persona minorenni, specie quando si tratti di un bambino/a.

Del resto, è lo stesso legislatore che prescrive certe cautele nelle cosiddette audizioni protette e impone al giudice una particolare attenzione nel valutare l'eventuale necessità della verifica dell'**idoneità fisica e mentale** della persona chiamata a testimoniare (cfr. articolo 196, comma 2, c.p.p.).

¹ Tra le tante, Cassazione, Sezione III, 18 ottobre 2006, Taini; Sezione V, 10 aprile 2006, Brancatelli ed altri; Sezione V, 26 aprile 2006, Tundo.

² Cfr., efficacemente, Cassazione, Sezione VI, 20 dicembre 2010, Petta.

³ Così, tra le tante, Cassazione, Sezione IV, 21 giugno 2005, Poggi, la quale, dopo avere affermato che, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata, ha tenuto a precisare che tale principio vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi.



Ciò in quanto, mentre l'adulto può mentire, affermando qualcosa che sa non essere conforme alla verità, con lo scopo di indurre gli altri in errore per trarne un vantaggio, il bambino e l'adolescente (quest'ultimo in misura minore) hanno, assai spesso, la singolare attitudine alla "fabulazione magica", che è una sorta di "credenza assertiva", alla quale si abbandonano (per varie ragioni), creando quasi una sorta di "pseudorealtà", riuscendo molto spesso a rappresentarsi la realtà solo immaginandola e costruendosi un'immagine del mondo ordinata secondo i loro desideri, le loro emozioni, le loro prime esperienze ⁴

Il minore, infatti, è soggetto a maggiori suggestioni, con la possibile incapacità di distinguere i dati effettivamente percepiti da quelli solo immaginati e permeabile ai suggerimenti, ma anche alle aspettative di un adulto di riferimento affettivo ⁵

In vero, l'assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente deve essere temperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiarati attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni etero indotte e che se interrogati con domande inducenti tendono a conformarsi alle aspettative del loro interlocutore ⁶.

In questa prospettiva, **utile deve ritenersi l'uso dell'indagine psicologica sull'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo (articolo 196, comma 2, c.p.p.).**⁷[sul tema, segnalo – e allego- la convincente pubblicazione "Maltrattamento e abuso sul minore. Raccomandazioni per la valutazione clinica e medico-legale", della Giunta Regionale Emilia Romagna- Direzione generale Sanità e Politiche sociali", il cui contenuto è di estrema utilità operativa].

La delicatezza del tema è stata confermata dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, avente ad oggetto la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale,

⁴ Cfr. Cassazione, Sezione III, 5 ottobre 2006, Agnelli.

⁵ Cfr. Cassazione, Sezione III, 13 marzo 2007, PG in proc. Cedolini.

⁶ Cfr. Cassazione, Sezione III, 20 novembre 2008, Vighetto

⁷ Vale del resto il principio in forza del quale la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore, parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere **un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile, sia della attendibilità e genuinità complessiva di tali dichiarazioni.** Mentre il primo profilo è validamente delegabile al contributo del tecnico, ossia dello psicologo in grado di riferire sulla capacità di testimoniale, l'altro aspetto è assolutamente indelegabile. Infatti, la disamina della valenza probatoria della dichiarazione rientra nel *proprium* delle inderogabili e indelegabili competenze del magistrato, cui è appunto riservato l'apprezzamento valutativo sul contenuto della prova e, quindi, per quanto interessa, sulla attendibilità e genuinità della dichiarazione del minore, in sé e con riferimento agli eventuali riscontri esterni (cfr. articolo 187 e segg. c.p.p.). Impropria, sarebbe la prassi operativa di delegare al consulente/perito l'accertamento sull'"attendibilità" del dichiarante e il giudizio, soprattutto, sull'eventuale nesso eziologico tra l'abuso sessuale *sub iudice* e gli eventuali disturbi comportamentali apprezzati nella persona del minore. Infatti, nessun accertamento tecnico è consentito quando si tratti di valutare l'attendibilità della prova: tale operazione rientra nei compiti esclusivi del giudice, che deve esaminare il modo in cui il minore abbia vissuto e rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (Cassazione, Sezione III, 8 gennaio 2009, S.). Nell'esercizio di questo compito, il giudice deve tenere conto [anche, se non soprattutto] del modo con cui è sorta la "notizia di reato", nel senso che va sempre verificata l'assenza di comportamenti, consapevoli o inconsapevoli, dei terzi che hanno raccolto le prime confidenze del minore tali da avere finito con il condizionare (soprattutto con domande suggestive o inducenti) la genuinità e l'attendibilità del racconto, con esiti pregiudizievoli per tutto il corso del processo.



avvenuta con la legge 1° ottobre 2012 n. 172, laddove, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera c), ha aggiunto il comma 1 ter nell'articolo 351 c.p.p., per stabilire che la polizia giudiziaria, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies c.p., è tenuta ad avvalersi, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero; mentre, nella stessa prospettiva, l'articolo 5, comma 1, lettera d), ha aggiunto il comma 1 bis nell'articolo 362 c.p.p., per prevedere che analogo obbligo gravi sul pubblico ministero che intenda assumere informazioni da un minorenne⁸.

Sul punto, si richiama [e si allega] la nota di questo ufficio in data 7 agosto 2013, con l'indicazione degli psicologi disponibili per le audizioni dei minorenni.

Si anticipa, fin d'ora, che sulla questione si vorrà tornare con il Presidente dell'ordine degli psicologi onde verificare se la prassi operativa in essere abbia determinato problemi e meriti miglioramenti.

I reati [sessuali o no] in danno di una vittima vulnerabile.- La disciplina sopra esaminata applicabile alla vittima minorenne, ora, come è noto, con il decreto legislativo n. 212 del 2015, è stata estesa nei casi di escussione della vittima, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, essendosi aggiunto al disposto dei richiamati articoli 351, comma 1 ter, e 362, comma 1 bis, c.p.p., il seguente periodo: "Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità". In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la

⁸ L'importanza della prima escussione del minore che si ipotizza vittima di un reato sessuale è di empirica evidenza, ove si consideri che, secondo la migliore giurisprudenza, in materia di reati sessuali in danno di minori, per apprezzare la genuinità e credibilità delle dichiarazioni della vittima occorre tenere conto della naturale suggestionabilità dei bambini in età prescolare, onde va verificata con attenzione la genesi della notizia di reato, sì da poter escludere che i primi intervistatori, magari involontariamente, abbiano proceduto, con domande suggestive e induttive, ad alterare il processo di libera e genuina formazione del ricordo (Cassazione, Sezione III, 5 ottobre 2011, S.). In verità, è sempre forte rischio che coloro i quali "raccolgono" le prime dichiarazioni possano finire, magari involontariamente, con il suggestionare il bambino, ponendo le condizioni per una deposizione vulnerata nella propria attendibilità, anche se, in ipotesi, confermata nel prosieguo del processo.

Ciò perché, in materia di reati sessuali in danno di minori, quando si devono esaminare le dichiarazioni di un bambino in età prescolare (che ha scarse capacità cognitive e competenze a livello lessicale e semantico, oltre che difficoltà a memorizzare, sia a breve che a lungo termine, ed a collocare gli eventi nel tempo e nello spazio) ci si deve porre il problema del livello di credibilità del suo racconto in rapporto alla sua naturale suggestionabilità. Infatti, in soggetti di tale età la formazione dei ricordi può non corrispondere a fatti accaduti per meccanismi di diversa natura, quali, in particolare, la confusione tra realtà e immaginazione o, appunto, i "processi di induzione", consapevoli o non, da parte degli intervistatori. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, le persone che raccolgono le prime confidenze possono, anche involontariamente e con il fine di tutelare il bambino, alterare il processo di libera e genuina rievocazione del suo ricordo con domande mal poste o inducenti, con il suggerire l'argomento o la risposta prima ancora che il bambino parli, con lo squalificare le sue informazioni, con la richiesta di ripetizione del racconto: con un effetto pregiudizievole sulla genuinità del racconto del bambino, che finisce con l'essere frutto di suggestioni interne ed esterne (tanto maggiori se il bambino è in tenerissima età e l'intervistatore è una figura di primario attaccamento), che alterano il contenuto del racconto e il significato attribuito alle esperienze.



persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini".

Va piuttosto precisato quando si abbia a che fare con una vittima vulnerabile.

La norma di riferimento, è contenuta nell'articolo 90 quater c.p.p., laddove la nozione di vittima "vulnerabile" è ricostruita valorizzando una serie di parametri che sono non solo soggettivi, ma anche oggettivi, siccome correlati alla natura ed alle circostanze del fatto incriminato: ai sensi di tale disposizione, la condizione di "particolare vulnerabilità" va desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, e si deve tener conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Giusta l'inequivoco disposto della norma, **l'apprezzamento sull'età è [solo] uno dei parametri di riferimento che possono condurre al giudizio di particolare vulnerabilità**: ciò significa che non vi è alcuna presunzione di automatica vulnerabilità per il minore, con la conseguenza che, rispetto al minore, laddove questo non fosse definibile come particolarmente vulnerabile in esito all'apprezzamento complessivo dei detti parametri di riferimento, non sarebbe applicabile la disciplina di garanzia di che trattasi, ma solo quella già prevista nel codice di rito, limitata peraltro ad uno specifico catalogo di reati [cfr., ad esempio, il disposto degli articoli 351, comma 1 *ter*, 362, comma 1 *bis*, e 392, comma 1 *bis*, c.p.p., prima delle modifiche integrative realizzate con il decreto legislativo n. 212 del 2015].

Ergo, per potere applicare lo "statuto" di garanzia apprestato per la vittima particolarmente vulnerabile, occorre che si argomentino in positivo sulle ragioni, desumibili dai parametri valutativi di cui all'articolo 90 *quater* c.p.p., che inducono a fondare tale condizione pregiudicata.

Si pone quindi, per la vittima vulnerabile, il tema dell'esperto che deve assistere durante l'esame cui questa viene sottoposta dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, ma non può sottacersi la evidente imprecisione della tecnica normativa, che richiama acriticamente una disciplina specificamente dettata per il minore, tanto da fare riferimento ad un **esperto "in psicologia o in psichiatria infantile"**.

E' un richiamo che non può essere inteso in senso letterale, essendo inconferente l'intervento di un esperto con tale specializzazione quando si verta in tema di esame di un maggiorenne, sia pure vulnerabile; e ciò ove soprattutto si consideri che il *proprium* della condizione di vulnerabilità non è affatto necessariamente connesso ad una condizione psichicamente pregiudicata, potendo piuttosto derivare dal contesto di commissione del reato [odio razziale, criminalità, terrorismo, ecc.: cfr. articolo 90 *quater* c.p.p.].

Ed allora l'assistenza dell'esperto deve essere intesa nel senso che ci si deve avvalere di un esperto in psicologia o in psichiatria, non necessariamente specializzato in materia minorile. Allo stato certo ben può avvalersi dell'elenco degli psicologi di cui sopra, ma è questione che potrà essere oggetto di approfondimento.



L'esigenza di evitare inutili ripetizioni dell'esame.- Di notevole rilievo è piuttosto la specificazione contenuta sia nell'articolo 351, comma 1 ter, c.p.p., che nell'articolo 362, comma 1 bis, c.p.p., laddove si sottolinea l'esigenza di evitare che la vittima "non sia chiamata più volte a rendere informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini".

E' norma cautelare, nel senso che mira ad evitare inutili *stress* psicologici per la vittima.

Ma è norma che mira anche a garantire la genuinità e l'attendibilità delle dichiarazioni, che, per persone in condizioni pregiudicate, potrebbero essere involontariamente compromesse da ingiustificate, insistenti sollecitazioni a rendere dichiarazioni, senza una specifica ragione investigativa.

Ciò che consiglia di fornire questa indicazione agli organi di polizia giudiziaria: l'escussione della vittima in condizioni che si ipotizzassero pregiudicate [e comunque in caso di minore] è opportuno che venga sempre previamente concordata con il pubblico ministero, nel caso quello di turno.

Le indagini.- Questo rigore probatorio impone, allora, **una precipua professionalità da parte della polizia giudiziaria e, poi, del magistrato del pubblico ministero, vuoi nel cercare di acquisire elementi di conforto ai fini dell'apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa, vuoi nel consolidare [nella prospettiva del dibattimento] la dichiarazione accusatoria.**

E' così è necessario, in primo luogo, che la **polizia giudiziaria** che riceve la denuncia stimoli la narrazione analitica e puntuale dei diversi episodi di violenza/minaccia/vessazione, senza limitarsi a recepire una indicazione generica e poi non riscontrabile [né idonea ad essere oggetto di una specifica narrazione].

Questo vale soprattutto per il reato di cui all'**articolo 572 c.p.** e per il reato di cui all'**articolo 612 bis c.p.**, i cui presupposti costitutivi evocano l'abitualità [*ergo*, la reiterazione] di episodi violenti e/o minatori e/o di disturbo, che vanno per quanto possibile evidenziati attraverso la rappresentazione di specifiche situazioni oggettivamente, spazialmente e temporalmente circostanziate e circostanziabili⁹.

⁹ Va ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.), rileva l'"abitualità" dei fatti lesivi dell'integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo: "abitualità" per la cui sussistenza non occorre certamente un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto, giacché è ben possibile che gli atti lesivi si alternino con periodi di normalità nei rapporti e che siano, a volte, cagionati da motivi contingenti, poiché, proprio in ragione della natura abituale del delitto, l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito: cfr. Cassazione, Sezione VI, 12 aprile 2006, parte civile Cane in proc. Palumbo Piccionello ed altro; cfr., altresì, Cassazione, Sezione VI, 12 marzo 2010, Fantoli, dove si è precisato che, perché sussista il reato di maltrattamenti in famiglia occorre che sia accertata una condotta (consistente in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) abitualmente lesiva dell'integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di ciò, versa in una condizione di sofferenza; e si è altresì precisato che, sotto il profilo soggettivo, occorre conseguentemente la dimostrazione della sussistenza di una volontà sopraffattrice idonea ad abbracciare le diverse azioni ed a ricollegare ad unità i vari episodi di aggressione alla sfera morale e fisica del soggetto passivo. Analoghe considerazioni valgono per il reato di cui all'articolo 612 bis c.p., che certamente si caratterizza per la "reiterazione" degli atti persecutori [a tal ultimo proposito, va comunque ricordato che l'abitualità ossia la pluralità di azioni di disturbo, secondo la migliore opinione, caratterizza anche la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 660 c.p., conseguendone che il *proprium* distintivo del reato che punisce gli atti persecutori va ravvisato, nel caso di condotta molesta reiterata, nell'idoneità di questa di produrre l'effetto tipico del "perdurante e grave stato di ansia o di



A tal riguardo, **oggetto di specifica domanda** [tra l'altro] dovrà essere la disponibilità di eventuali referti medici [riferibili a ipotizzabili lesioni subite], la disponibilità di documentazione rilevante [messaggi inviati tramite SMS o MMS o via *mail*, lettere e/o scritti, documentazione fotografica attestante eventuali atti di violenza sulle cose], la possibilità di indicare eventuali testimoni [specie se estranei al nucleo familiare].

Oggetto di specifica domanda, qualora si ipotizzasse il reato di atti persecutori (articolo 612 *bis* c.p.), dovrà essere la rappresentazione di elementi verificabili atti a dimostrare [oltre che la condotta reiteramente violenta o molesta del denunciato¹⁰] l'effetto tipico del reato *de quo*, caratterizzato dal "perdurante e grave stato di ansia o di paura" ovvero dal "fondato timore per l'incolumità propria o altrui" ovvero ancora dall'aver costretto la vittima "ad alterare le proprie abitudini di vita"¹¹.

Tali elementi andranno acquisiti: in particolare, andranno sentite a sit le persone informate indicate a riscontro.

Dovrà comunque chiedersi alla persona offesa [onde verificarne l'attendibilità] **l'eventuale preesistenza di situazioni di contrasto**, in particolare giudiziario, con la controparte [pendenza di cause di separazione e/o divorzio; contenzioso sull'affidamento dei figli; controversie ereditarie e, più in generale, patrimoniali].

Si verificherà altresì – anche previe verifiche presso gli Uffici giudiziari- la sussistenza di preesistenti denunce e di procedimenti penali conseguentemente aperti [di tali procedimenti è opportuno che vengano acquisiti l'esito e gli eventuali atti di interesse: *in primis*, la denuncia].

Mentre laddove si verta in ipotesi di **violenza sessuale**, laddove il contesto temporale di contiguità tra il fatto denunciato e la denuncia, è necessario che si proceda **anche ad accompagnare la vittima presso il più vicino nosocomio per la visita specialistica [ginecologica, ecc.] atta a**

paura" ovvero del "fondato timore per l'incolumità propria o altrui" ovvero ancora del costringere la vittima "ad alterare le proprie abitudini di vita"]

¹⁰ Peraltro, per la configurazione del requisito della "reiterazione" delle condotte di minaccia o molestia rilevanti per integrare il *proprium* dell'elemento oggettivo del reato di *stalking*, bastano anche due soli episodi di molestia o di minaccia (cfr. Cassazione, Sezione V, 2 marzo 2010, Proc. Rep. Trib. Chieti in proc. V.). Si è in presenza, infatti, in tutta evidenza, di un "reato abituale", giacché, appunto, la condotta materiale, sostanziantesi, alternativamente, in minacce o molestie, deve essere "reiterata". Il termine "reiterare" denota ovviamente la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza, dovendosene trarre la conclusione che anche due sole condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto (cfr. Cassazione, Sezione V, 21 gennaio 2010, Oliviero). E' però importante rilevare e ribadire che trattasi di reato "di evento", giacché la condotta materiale [reiterati episodi di minacce o molestie] deve avere determinato, in forma alternativa, la realizzazione di uno tra tre tipi di evento: un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine o, infine, costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. E' proprio la realizzazione di uno o più di questi eventi che fissa il momento consumativo.

¹¹ Il reato di atti persecutori (c.d. *stalking*), di cui all'articolo 612 *bis* c.p., è integrato quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, sempre in alternativa, da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita (Cassazione, Sezione V, 22 giugno 2010, Proc. Rep. Trib. Napoli in proc. De Guglielmo).



evidenziare emergenze obiettivamente significative e per l'eventuali prelievo di liquidi o reperti biologici.

Sotto questo profilo segnalo [e allego] l'accordo di ambito metropolitano per la realizzazione di attività ed interventi di accoglienza, ascolto ed ospitalità per donne che hanno subito violenza, in data 12 marzo 2008, il cui contenuto è coerente con le suddette indicazioni e contiene utili contatti e riferimenti dei centri antiviolenza cui avviare le donne vittime di abuso.

Piuttosto, si potrà verificare, nell'immediato futuro, se tale accordo meriti un aggiornamento e/o se siano sorte incertezze operative tali da meritare una condivisa nuova soluzione.

**

L'incidente probatorio e le misure cautelari adottabili dal pubblico ministero.- Per quanto attiene l'attività dell'Ufficio di Procura, pare opportuno segnalare l'opportunità per il magistrato assegnatario: 1) di procedere [secondo sensibile apprezzamento del caso concreto] ad **incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della vittima** secondo il disposto dell' articolo 392, comma 1 *bis*, c.p.p.; 2) di attivare, nella ricorrenza delle condizioni di legge, lo **strumentario cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare**, *ex* articolo 282 *bis* c.p.p., e **del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**, *ex* articolo 282 *ter* c.p.p.¹² [beninteso laddove non sia necessario sollecitare l'applicazione di misure più incisive]

**

Le misure cautelari adottabili dalla polizia giudiziaria giudiziaria. I reati di violenza sessuale (articolo 609 *bis* c.p., ad eccezione dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 3, per cui è previsto l'arresto facoltativo), di violenza sessuale di gruppo (articolo 609 *octies* c.p.), di atti sessuali con

¹² Va comunque ricordato che sia la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282 *bis* c.p.p.), che quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282 *ter* c.p.p.) devono essere corredate da quelle prescrizioni essenziali per raggiungere l'obiettivo cautelare, in modo però da temperare le esigenze di sicurezza, incentrate sulla tutela della vittima, con il minor sacrificio della libertà di movimento della persona sottoposta. In particolare, con il divieto di avvicinamento il giudice deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i "luoghi determinati" rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare che si limiti a fare riferimento genericamente a "tutti i luoghi frequentati" dalla vittima, giacché si tratterebbe di un provvedimento che finirebbe con l'imporre una condotta di *non facere* indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa. Analogamente, con riferimento alla prescrizione di "mantenere una determinata distanza" dai luoghi frequentati dalla persona offesa, che può integrare il divieto di avvicinamento, l'ordine giudiziale non può essere riferito anche ad "incontri occasionali", ossia a quelli in cui l'intimato non cerchi volontariamente il contatto con la vittima: anche in questo caso, la rilevata esigenza di temperare la sicurezza con il minor sacrificio della libertà dell'intimato, impongono la dazione di indicazioni specifiche, con riferimento alle situazioni in cui vi sia il concreto rischio che la persona offesa possa venire a contatto con l'autore dei reati posti in essere ai suoi danni (ad esempio, nel caso in cui le due persone lavorino nello stesso ufficio o nello stesso luogo di lavoro) (Cassazione, Sezione VI, 7 aprile 2011, C.). Peraltro, è stato anche affermato che, in tema di misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 282 *ter* c.p.p., quando la situazione è quella prevista per il reato di cui all'articolo 612 *bis* c.p., laddove la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente e invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento. E in tal caso diviene irrilevante l'individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima; dimensione essenziale della misura è invece a questo punto il divieto di avvicinamento a quest'ultima nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga (Cassazione, Sezione V, 16 gennaio 2012, X.).



minorenne (articolo 609 *quater*, commi 1 e 2, c.p.), sono reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza [cfr. articolo 380, comma 2, lettere *d) bis* e *d ter*, c.p.p.].

Anche i reati di maltrattamenti (articolo 572 c.p.) e di atti persecutori (articolo 612 *bis* c.p.) sono stati inclusi tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza [articolo 380, comma 2, lettera *1 ter*, c.p.p.].

Tale previsione non ci pare incompatibile con la circostanza che in entrambi questi ultimi due casi ci si trova in presenza di "reati abituali", giacchè, come è ovvio, sia per lo *stalking* che per i maltrattamenti, non è affatto necessario che "tutti" gli atti che concretizzano il reato debbano necessariamente tutti sostanziare singole autonome ipotesi di reato, confluendo anzi, tali atti, integranti o no di per sé soli il reato, nell'apprezzamento complessivo della condotta sì da poterne desumere la rilevanza penale. Pertanto, è ben possibile procedere all'arresto in flagranza dell'autore del reato quando gli operanti della polizia giudiziaria abbiano diretta percezione di un "segmento" commissivo della condotta che, pur non integrante *ex se* reato, risulti non indifferente nell'ottica volta a dimostrare sul piano indiziario l'ipotesi di reato (cfr., efficacemente, con riferimento al reato di maltrattamenti, Sezione VI, 9 maggio 2013, Proc. Rep. Trib. Marsala in proc. P.).

E' però necessario che gli operanti acquisiscano un valido supporto indiziario sia dei maltrattamenti che degli atti persecutori: in proposito, la sola dichiarazione della persona offesa non sempre può essere ritenuta soddisfattiva ove emergano situazioni di possibile conflitto extrapenale che possano indurre a dubitare di una possibile strumentalizzazione. E' necessario un vaglio attento, pur nella consapevolezza del breve lasso temporale dell'intervento.

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.- Tra lo strumentario cautelare a disposizione della polizia giudiziaria richiamo poi, per la particolare utilità, il **disposto dell' articolo 384 bis c.p.p.** consente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di disporre, **previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare**, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti dei responsabili dei delitti elencati all'articolo 282 *bis*, comma 6, c.p.p. [tra tali reati, con la legge n. 119 del 2013, sono stati inseriti anche quelli di lesioni volontarie -limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate - e di minaccia aggravata].

Il presupposto per l'applicazione della misura in questione è che sussistano "**fondati motivi**" [non, quindi, un generico sospetto, ma indizi convergenti, quali le dichiarazioni attendibili e possibilmente riscontrate della persona offesa] per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

La disciplina procedimentale è stata costruita attraverso un generico rinvio *per relationem*, nei limiti della compatibilità, a quella già prevista dal codice di rito in materia di convalida dell'arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di delitto ["articoli 385 e seguenti"]: *ergo*, occorre che entro quarantotto ore dall'esecuzione del provvedimento di allontanamento il pubblico ministero ne richieda la convalida al giudice per le indagini preliminari e che entro le successive quarantotto ore il giudice, pronunciandosi sulla convalida, disponga l'applicazione della misura in conformità alla richiesta del pubblico ministero.



E' stato però opportunamente previsto che alla convalida possa procedersi *ex* articolo 449 c.p.p., adendo direttamente il giudice per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo.

Si richiama l'attenzione sulla disciplina applicabile in caso di reato procedibile a querela: viene richiamato il disposto dell'articolo 381, comma 3, c.p.p., laddove appunto si coordina l'esercizio del potere cautelare con l'ipotesi del reato procedibile a querela; e viene precisato che, in caso di querela raccolta oralmente, di questa debba darsi espressamente atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

A tale ultimo riguardo, ovvie esigenze di chiarezza e sicurezza operativa, rendono opportuno che l'operatore di polizia giudiziaria, dopo avere acquisita la querela oralmente, provveda a **formalizzarla**, anche per poter in quella sede meglio avere l'illustrazione dei fatti incriminati.

Si richiama ancora l'attenzione sui rapporti tra la polizia giudiziaria e il pubblico ministero.

E' previsto che il provvedimento cautelare debba essere disposto dalla polizia giudiziaria "previa autorizzazione" del pubblico ministero. Con la legge di conversione si dettagliano le "forme" di tale autorizzazione, chiarendosi che questa debba essere "scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica".

In realtà è la stessa previsione dell'autorizzazione che suscita dubbi sistematici; mentre la precisazione sulle "forme" non è molto chiara.

Sotto il primo profilo, non può tacersi che è fuori sistema che un potere cautelare attribuito alla polizia giudiziaria veda coinvolto il pubblico ministero con l'attribuzione a questi del potere autorizzatorio: è una disciplina del tutto dissonante rispetto ai ben più delicati poteri di arresto e di fermo che rientrano nella determinazione autonoma della polizia giudiziaria e che sono solo "successivamente" comunicati al pubblico ministero anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 389 c.p.p. Al disallineamento sistematico segue anche una irragionevolezza intrinseca: tra i reati per cui è consentito disporre l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ve ne sono alcuni per i quali è consentito o addirittura obbligatorio l'arresto in flagranza, con la conseguenza che solo per l'adozione della misura meno gravosa è prevista la garanzia suppletiva dell'intervento del pubblico ministero. A ciò dovendosi aggiungere la difficile conciliabilità tra la previsione dell'arresto obbligatorio, per i reati ove tale misura è imposta *ex lege* [si pensi, per tutti a quelli di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo], e la applicabilità della misura graduata che pure presuppone il medesimo compendio indiziario.

Con riferimento al secondo profilo, nulla da eccepire sulla previsione di un'autorizzazione resa oralmente stante l'urgenza.

E' formulata in modo poco chiaro la previsione della "formalizzazione" dell'autorizzazione: è ovvio che all'autorizzazione orale debba comunque seguire un formale provvedimento adottato per iscritto; ma non ha molto senso il richiamo posto in via alternativa ["o"] rispetto alla forma scritta all'utilizzo degli strumenti telematici: ciò perché, la via telematica non è una modalità di confezionamento dell'autorizzazione, ma solo uno strumento di comunicazione dell'autorizzazione, la quale deve essere necessariamente formalizzata per iscritto, mentre può essere inviata alla forza di polizia operante con le più diverse modalità [tra queste quella telematica] che sono concretamente praticabili.



Piuttosto, il legislatore avrebbe dovuto porre una minima attenzione ai tempi della formalizzazione dell'autorizzazione: l'assenza di un termine [come, ad esempio, previsto nell'articolo 9, comma 7, della legge 16 marzo 2006 n. 146: ventiquattro ore] potrebbe determinare che la formalizzazione avvenga in epoca successiva alla trasmissione degli atti al pubblico ministero per la convalida.

Vale comunque il rilievo che l'assenza o il ritardo nella formalizzazione "scritta" dell'autorizzazione non viziano il procedimento, non essendo stata prevista espressamente alcuna ipotesi di nullità.

Quanto detto, non esime dal dover richiamare l'attenzione dei magistrati di turno e degli operatori di polizia giudiziaria sul rispetto anche formale della disciplina normativa.

**

La presente, a cura della Segreteria, sarà rimessa anche agli altri interlocutori che hanno firmato il Protocollo del 9 marzo 2017, per conoscenza.

Viene altresì rimessa agli Uffici di polizia giudiziaria anche operanti fuori dalla provincia di Bologna, con esclusivo riferimento ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori [ex art. 51 comma 3 quinquies c.p.p.] di competenza distrettuale.

**

Come anticipato, è intenzione comunque dello scrivente verificare la praticabilità di procedere ad incontri e riunioni finalizzate ad individuare le problematiche operative più importanti e a migliorare così, possibilmente, le attività preventive e repressive nel settore di interesse.

In tal senso, ci si attiverà dopo la pausa estiva.

**

Si ringrazia per l'attenzione.

Bologna, 31 luglio 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
GIUSEPPE AMATO

